

Le principali fasi dell'**accreditamento iniziale** si esplicitano:

- **a livello di Sede** per:

- o *nuova sede universitaria*, esclusivamente come fusione o federazione parziale o totale tra Atenei già accreditati, ovvero federazione tra Atenei ed Enti che operano negli stessi settori. Al riguardo le fasi sono:
 1. La federazione ovvero la fusione ha luogo **sulla base di un progetto** contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture (**Facoltà, Dipartimenti, Scuole, Centri**) in coerenza con gli obiettivi di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse;
 2. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione, il progetto dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. Le disposizioni si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate;
 3. Il progetto, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto **per l'approvazione all'esame del Ministero**, che si esprime previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento.
- o *nuova sede universitaria decentrata*, esclusivamente per Atenei già accreditati. Al riguardo le fasi sono:
 1. La relativa **proposta** da parte dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei CdS I, II e III livello da accreditare nella nuova sede;
 2. L'accREDITamento iniziale delle sedi decentrate richiede il **possesso dei requisiti** per l'accREDITamento dei relativi corsi di cui all'allegato A e C del D.M. 1154/2021, nonché il possesso degli specifici requisiti di sede secondo quanto previsto all'allegato B del D.M. 1154/2021;
 3. Il mancato accREDITamento iniziale di uno o più dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accREDITamento della stessa;
 4. La proposta è sottoposta **per l'approvazione all'esame del Ministero**, che si esprime previa valutazione dell'ANVUR.

- **a livello di CdS** per:

- o *nuovi CdS di I, II livello*, in particolare lauree triennali, lauree magistrali e lauree magistrali a ciclo unico. Al riguardo le fasi sono:
 1. Definizione della strategia di Ateneo relativa all'offerta formativa (Politiche di Ateneo e Programmazione – PAP);
 2. Consultazioni delle parti interessate;
 3. La relativa **proposta** da parte dell'Ateneo deve essere formulata tramite un **documento di progettazione iniziale** e una **scheda unica annuale del corso (SUA-CdS)**, che contiene il nuovo ordinamento didattico;
 4. L'accREDITamento iniziale dei corsi di studio richiede il **possesso dei requisiti** di cui all'allegato A e C del D.M. 1154/2021.
 5. La proposta è sottoposta **per l'approvazione all'esame del Ministero**, che si esprime previa valutazione del CUN, del comitato regionali di coordinamento e dell'ANVUR, che si avvale di appositi **protocolli di valutazione** CEV (Commissioni di Esperti di Valutazione).
- o *nuovi CdS di III livello*, in particolare Dottorati e Scuole di Specializzazione. Al riguardo le fasi sono:
 1. Definizione della strategia di Ateneo relativa all'offerta formativa (Politiche di Ateneo e Programmazione – PAP);
 2. Consultazioni delle parti interessate;
 3. La relativa **proposta** da parte dell'Ateneo deve essere formulata tramite una **scheda di progettazione iniziale** per i Dottorati e tramite un **nuovo ordinamento didattico** per le Scuole di Specializzazione;
 4. L'accREDITamento iniziale dei Dottorati richiede il **possesso dei requisiti** di cui al D.M. 226/2021 e l'accREDITamento iniziale delle Scuole di Specializzazione richiede il **possesso dei requisiti** di cui al D.I. 537/1999 e ss.mm.;
 5. La proposta è sottoposta **per l'approvazione all'esame del Ministero**, che, per i soli Dottorati, si esprime previa valutazione dell'ANVUR, che si avvale di appositi **protocolli di valutazione**.

Mentre, le principali fasi dell'**accreditamento periodico** si esplicano:

- **a livello di Sede** con:

1. La **valutazione periodica** di diversi aspetti attraverso:
 - o analisi dei dati della relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna e delle risultanze dell'attività di monitoraggio e di controllo della qualità delle attività dell'Ateneo;
 - o valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali relative ai Corsi di Studio (SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi Rapporti di Riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle Schede Uniche Annuali della Ricerca e della Terza Missione/Impatto sociale dei Dipartimenti (SUA-RD/TM);
 - o indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del D.M. 1154/2021 e risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della programmazione triennale ai sensi dell'art. 1-ter del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.
2. L'accreditamento periodico della sede richiede il **possesso dei requisiti** per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato B del D.M. 1154/2021 e quelli previsti come risultato dei processi di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all'allegato C del D.M. 1154/2021, e viene disposto dal Ministero a seguito della verifica da parte dell'ANVUR sulla base degli esiti della valutazione periodica e sulla base dell'esito delle visite in loco delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV).
3. L'accreditamento periodico della sede comporta l'accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi

- **a livello di Cds:**

1. La **valutazione periodica** della permanenza dei requisiti di accreditamento iniziale:
 - o *Cds di I, II livello* per gli anni successivi a quelli dell'accreditamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata unicamente alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. I dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Università. Il Ministero e l'ANVUR svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei dati. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate sentito il CUN. In caso di modifiche dell'ordinamento ritenute sostanziali, ovvero che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il CUN, il Ministero può trasmettere il corso all'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.
 - o *Cds di III livello* per gli anni successivi a quelli dell'accreditamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio accreditati è subordinata alla verifica della permanenza del possesso dei requisiti di accreditamento iniziale laddove si introducano modifiche sostanziali alla scheda di progettazione per i Dottorati e all'Ordinamento didattico per le Scuole di Specializzazione. Il Ministero si avvale dell'ANVUR per l'acquisizione del relativo parere.
2. La **valutazione periodica** di specifici indicatori definiti dal Ministero e dall'ANVUR.
3. L'accreditamento periodico dei corsi di studio della stessa Università viene concesso ai corsi che soddisfano il **possesso dei requisiti** per l'accreditamento iniziale e quelli di cui all'allegato C del D.M. 1154/2021, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'allegato E del D.M. 1154/2021. La verifica di tali requisiti viene effettuata dall'ANVUR, anche sulla base dell'attività di monitoraggio e valutazione dei Nuclei di Valutazione interna. In caso di esito positivo della valutazione dell'ANVUR, la durata dell'accreditamento periodico dei corsi è automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede.
4. Tutti i corsi di studio attivi delle Università che hanno ottenuto l'accreditamento periodico, sono sottoposti con periodicità almeno triennale a valutazione dell'ANVUR. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi attivi in una sede dimostri rilevanti criticità per una parte rilevante degli stessi, il Ministero, sentita l'ANVUR, può altresì richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.